



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VIII - n. 2-2013**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**16**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno VIII - n. 2-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

## Confessioni religiose e intese con lo Stato

MARIO TEDESCHI

Ringrazio il prof. Fuccillo per il cortese invito a coordinare i lavori della riunione odierna e a dire qualche parola di premessa. Ma lo ringrazio soprattutto per avermi consentito di ritornare su un argomento che in passato mi aveva visto in varie circostanze presente, anche se non centrale nei miei interessi di studio. Pur avendo trattato dell'art. 8 Cost.<sup>1</sup>, e nonostante mi fossi occupato, tra i primi, delle nuove religioni<sup>2</sup> e, successivamente, dell'Islam<sup>3</sup>, preparando, insieme al prof. Bellini, un progetto di intesa per una delle comunità musulmane, la COREIS di Milano e, naturalmente, lo statuto del quale era sprovvista<sup>4</sup>, ritenevo che le norme principali della nostra Costituzione attinenti al fattore religioso fossero l'art. 19, sulla libertà religiosa – ancorché non si riferisce alla libertà di coscienza –, e l'art. 7 che riguarda i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, nonostante l'esplicito e inopportuno riferimento ai Patti lateranensi.

Ero indubbiamente influenzato dagli scritti del mio Maestro, Gaetano Catalano, sulla libertà religiosa<sup>5</sup> – dei quali parlerò prima a Cosenza e poi a

---

<sup>1</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Stato e confessioni acattoliche. Contributo all'analisi dell'art. 8 della Costituzione*, in *Il Tommaso Natale*, fascicolo dedicato agli *Studi in memoria di Girolamo Bellavista*, anno V, numero unico, 1977, p. 427 ss.

<sup>2</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Nuove religioni a confronto e confessionismo religioso*, in *Studium*, 1986, fasc. 3, p. 393 ss.; ID., *I nuovi movimenti religiosi in Italia: problemi giuridici*, in *Nomos*, 1988, p. 1 ss.

<sup>3</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Aspetti giuridici dei rapporti tra ordinamento italiano e Islam*, in *Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani*, Napoli, 2002, III, p. 234 ss.; ID., *Confessioni religiose (VIII) Islam*, in *Enciclopedia giuridica: Aggiornamenti*, vol. XI, Roma, 2003; ID., *Cultura islamica e integrazione europea*, in *Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, 2007, VIII, p. 5567 ss.

<sup>4</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Verso un' intesa tra la Repubblica italiana e la comunità islamica?*, in *Dir. fam.*, 1996, p. 1574 ss.

<sup>5</sup> Cfr. GAETANO CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957, oggi in ristampa, Cacucci, Bari, 2007, con prefazione di SALVATORE BORDONALI nella collana *Società-Diritto-Religione*, diretta da GAETANO DAMMACCO.

Teramo l'11 dicembre prossimo –, sulla problematica giuridica dei concordati<sup>6</sup> – veri atti di diritto internazionale legati ai principi *stare pactis e rebus sic stantibus* –, e sull'art. 7 Cost.<sup>7</sup>, che Catalano considerava una *lex declaratoria*, che cioè vincola il potere esecutivo a dare attuazione agli impegni assunti e il potere legislativo a non promulgare leggi contrarie a tali impegni. Si dava così un notevole contributo alla tesi che vede nell'art. 7 una norma strumentale o sulla produzione giuridica, antitetica a quella che sosteneva la costituzionalizzazione delle singole norme dei Patti, che si basava sul monismo giuridico kelseniano, del primato cioè del diritto internazionale sul diritto interno e che era stata sostenuta alla Costituente dal Dossetti e dai rappresentanti del partito cattolico.

C'era anche il fatto che l'art. 8 non era stato attuato: nessuna intesa era stata sottoscritta; si era passati dalla legge sui culti ammessi, che comunque rimaneva e tuttora rimane in vigore per le confessioni senza intese<sup>8</sup>, alla dizione “confessioni religiose diverse dalla cattolica”, che non comportava e non comporta una piena equiparazione; non era assolutamente chiaro il concetto di confessione religiosa, che io consigliai di approfondire al prof. Barbieri<sup>9</sup>, come divenne evidente quando, con l'avvento delle nuove religioni e delle sette, questa realtà si complicò. Anche per questo io parlo di confessionismo strisciante<sup>10</sup>.

Era però chiaro che la prospettiva futura era quella dell'attuazione dell'art. 8, per cui apprezzo che a ciò si stia in qualche modo arrivando, con la sottoscrizione di una serie di intese, non tutte ancora convertite in legge, e con la richiesta di altre intese.

Questa realtà si attua però senza che si sia chiarito il rapporto intesa-legge – e non basta dire che si tratta di fonti atipiche o rinforzate, con un grado di resistenza maggiore delle leggi ordinarie –, né la natura giuridica delle intese, se atti di diritto interno come sembrerebbe o di diritto esterno, equiparabili ai concordati, come sarebbe preferibile. La stessa proliferazione di intese può costituire un problema perché può arriversi a un'intesa tipo, poco utile, o a una tale molteplicità che finirebbe con il frammentare il

---

<sup>6</sup> Cfr. GAETANO CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Giuffrè, Milano, 1963.

<sup>7</sup> Cfr. GAETANO CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana. Contributo all'interpretazione sistematica dell'articolo 7 della Costituzione*, 2° edizione, Giuffrè, Milano, 1974.

<sup>8</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *La legge sui culti ammessi*, in *Dir. eccl.*, 2003, I, p. 629 ss.

<sup>9</sup> Cfr. LUIGI BARBIERI, *Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000, e con il titolo *Stato laico e pluralismo confessionale. Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.

<sup>10</sup> Cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5° ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 112 ss.

diritto ecclesiastico, per cui torna in discussione il problema, solo apparentemente teorico, del concetto di confessione religiosa che non può limitarsi al rilievo semantico che ciascuno di questi gruppi è legato al fatto di avere un credo in comune, sia perché così si escludono i non credenti, ma perché non si comprendono le differenze sul piano giuridico tra questi e gli aspetti meramente religiosi, filosofici, sociologici e storici, tutti settori che hanno dato del concetto di confessione religiosa una definizione più completa e convincente. E non basta che i giuristi continuino a dire che le confessioni debbono immedesimarsi nella nostra realtà storica, perché, se così fosse, non si potrebbe stipulare alcuna intesa con i musulmani o con i taoisti.

Nonostante tali rilievi, debbo confessare che mi ha molto colpito un'intervista data dal Dossetti negli ultimi anni della sua vita all'Archiginnasio di Bologna<sup>11</sup>, nella quale diceva che se dovesse affrontare oggi alla Costituente i problemi di cui agli artt. 7 e 8 Cost., darebbe maggiore valore a quest'ultimo e non al primo del quale era stato estensore e uno dei maggiori sostenitori. Dossetti era anche professore di diritto canonico, allievo di Del Giudice, oltre che politico e poi sacerdote, per cui le sue parole assumono un particolare significato e non se ne può proprio dubitare. La sua era una critica al modo in cui l'art. 8 era stato redatto e al poco che si era fatto per attuarlo.

Su basi molto diverse debbo anche porre il rilievo che, ancor prima della presa di posizione di Dossetti, si era articolata in dottrina una posizione che riguardava l'art. 8 com. 1 Cost., visto alla luce dell'art. 2 sulle formazioni sociali, come la norma principale della nostra Costituzione relativa al fattore religioso. Cito per tutti Casuscelli ma anche Berlingò. Per le ragioni di cui sopra, ciò a me non sembrava almeno in quel momento; forse avevo torto ma ciò non mi impedì di riparare in seguito. Anche se si trattava di discussioni ne faccio tardiva menda.

La confessione della quale si presenta oggi lo statuto, il taoismo – non è certo una nuova religione ma ha radici antichissime perché si sviluppa, come ci ricorda René Guénon<sup>12</sup>, in Cina unitamente al confucianesimo, nello stesso momento in cui sorge in Occidente quella ebraica, tremilasettecento anni prima di Cristo e del cristianesimo. È certamente il frutto dell'attuale multiculturalismo, rispetto al quale poco senso avrebbe dire se si tratta di

---

<sup>11</sup> Cfr. *L'Archiginnasio d'oro a don Giuseppe Dossetti*, Sala dello Stabat Mater 22 febbraio 1986, a cura della direzione dei servizi di formazione e relazioni pubbliche; e in GIUSEPPE DOSSETTI, *La parola e il silenzio*, Discorsi e scritti (1986-1995), Bologna, il Mulino, 1997 (ora Paoline, 2005), p.37 ss.; sul quale cfr. anche BORIS ULIANICH, *Ma quello osservato da Biffi è il vero Dossetti?* In *il Tetto*, luglio-ottobre 2013, nn. 296-297, p.15 ss.

<sup>12</sup> Cfr. RENÉ GUÉNON, *Scritti sull'esoterismo islamico e il Taoismo*, Adelphi, Milano, 2013, p. 95 ss.

una filosofia piuttosto che di una confessione, dal momento che si struttura come tale. Resta lo Stato a dover decidere con chi stabilire intese e con chi no, ma se non si violano i limiti di ordine pubblico è difficile che possa rifiutarsi. L'iniziativa odierna mi sembra pertanto sotto ogni verso opportuna e credo e spero ne seguiranno molte altre.